



giusta delega a margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 1275/2010 della CORTE D'APPELLO  
di ROMA del 12.2.2010, depositata il 29/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 29/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott.  
ANTONIO DIDONE;

udito per la ricorrente l'Avvocato Giuseppe che  
ha chiesto l'accoglimento di entrambi i motivi del  
ricorso.

E' presente il Procuratore Generale in persona del  
Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per  
l'accoglimento del 1° motivo di ricorso.

*Didone*


Ritenuto in fatto e in diritto

§ 1.- La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: <<1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 29.3.2010) la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Francesco e Francesca contro la sentenza del tribunale che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo proposto dai predetti, ha ammesso (in privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c.) al passivo della l.c.a. della s.p.a. "Unione Euro Americana di Assicurazioni" il credito insinuato dagli appellanti - già agenti della società in l.c.a. - di euro 6.407,43, a titolo di indennità supplementare ex art. 12, comma 4, Accordo Nazionale Agenti del 1981 nonché di euro 3.032,37 a titolo di restituzione di quanto indebitamente trattenuto in sede di formazione dello stato passivo, oltre interessi nella misura legale dalla data di messa in l.c.a. al saldo effettivo.


Contro la predetta sentenza la l.c.a. della s.p.a. "Unione Euro Americana di Assicurazioni" ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resistono con controricorso gli intimati.

2.1.- Il primo motivo di ricorso - con il quale parte ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione lamentando l'erroneo riconoscimento dell'indennità supplementare prevista dall'Accordo Nazionale



Agenti del 1981 - appare manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale <<in tema di rapporto di agenzia, l'art. 6, comma 1, del d.l. n. 576 del 1978, convertito nella legge n. 738 del 1978, nel prevedere che, in caso liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa, i rapporti di agenzia costituiti con la stessa sono risolti di diritto, ha natura di norma speciale e prevale sulla disciplina di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ. restando incompatibile l'applicazione di una disciplina che presuppone la continuità del rapporto fino al recesso. Ne consegue che, in applicazione del disposto di cui al secondo periodo dell'art. 6, comma 1, citato, all'agente spetta solamente l'indennità di fine rapporto, che resta a carico della procedura concorsuale, e non anche l'indennità supplementare di cui all'art. 12, IV, AEC 24 giugno 1981 (collegata alla perdita della clientela), in quanto il rapporto di agenzia, già risolto di diritto, è automaticamente ricostituito con l'impresa cessionaria del portafoglio>> (Sez. L, Sentenza n. 16850 del 01/08/2011, in fattispecie relativa proprio a Unione Euro Americana di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa). Invero, deve ritenersi la prevalenza del D.L. n. 576 del 1978, art. 6, applicabile *ratione temporis*, sulla disciplina contrattuale e su quella dettata dagli artt. 2118 e 2119 c.c.. (Cass., n. 21650 del 2005, n. 23266 del 2005).



2.2.- Manifestamente infondato, invece, appare il secondo motivo con il quale parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. e relativo vizio di motivazione, lamentando che la corte di merito abbia accolto la domanda di restituzione di somme compensate pur in mancanza di specifico motivo di appello.

Invero, dalla sentenza impugnata si evince che gli appellanti avevano espressamente lamentato "l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, in ordine alla richiesta, formulata da essi appellanti, di ottenere l'ammissione al passivo ... al netto di ogni e qualsiasi addebito formulato dalla Liquidatela che aveva compensato parte del suo debito con un preteso, insussistente ed indimostrato debito di agenzia pari a lire 6.685.473.

3.- Se le considerazioni innanzi svolte sono condivise, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. La Corte potrebbe accogliere il primo motivo, rigettare il secondo, cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, escludendo dal passivo il credito per indennità supplementare>>.

La relazione, con il decreto di fissazione dell'adunanza, è stata notificata ai difensori e comunicata al pubblico ministero.

§ 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono

*06.6.11*

all'accoglimento del primo motivo di ricorso e al rigetto del secondo.

Cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, va disposto il rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo del ricorso, accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 novembre 2012

Il Presidente

*M. Di Stasio*

Il Funzionario Giudiziario  
Rita FONI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0095/18/12/12



Il Funzionario Giudiziario  
Rita FONI

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*